

SENATO DELLA REPUBBLICA
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2012

281^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono il presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Catricala e Malaschini, per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che a breve il Presidente del Consiglio dei ministri interverrà per illustrare l'emendamento 91.0.500. In relazione all'autorevole presenza, informa che il Presidente del Senato ha autorizzato la diretta sul circuito televisivo interno. Avverte altresì che potrà prendere parte al dibattito un oratore per ciascun gruppo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 91.0.500.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al Presidente del Consiglio dei ministri, ringraziandolo per il suo odierno intervento, e gli cede la parola.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, MONTI illustra l'emendamento 91.0.500, evidenziando che la presentazione da parte del Governo di un emendamento riguardante l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili - ora imposta municipale propria - riservata agli enti non commerciali persegue una precisa finalità: chiarire in modo definitivo la compatibilità della normativa tributaria italiana con il diritto comunitario.

Preliminarmente, ribadisce che il Governo considera le attività svolte dagli enti non *profit* come un valore e una risorsa della società italiana. Tali attività appaiono tanto più meritevoli di riconoscimento e garanzia nell'attuale congiuntura economica. Ritene infatti corretto e doveroso riconoscere che proprio le attività non commerciali svolte dalle organizzazioni non *profit* assumono un ruolo centrale anche in termini di coesione sociale e rispondano direttamente ai principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà, cardini essenziali dell'ordinamento giuridico italiano.

Non è quindi intenzione del Governo disconoscere il patrimonio di civiltà che connota il settore del non *profit*, ma proprio per evitare critiche ingiustificate, da un lato, e interpretazioni riduttive, dall'altro, si ritiene necessario definire con assoluto rigore, trasparenza e linearità l'esatto confine tra attività commerciali e attività non commerciali.

La procedura di infrazione avviata in sede europea può essere infatti ragionevolmente superata se gli enti non commerciali sono individuati attraverso un doppio criterio, soggettivo ed oggettivo: il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli stessi enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell'ente di attività al di fuori del regime della libera concorrenza di mercato.

Tali criteri tuttavia possono essere considerati ancora insufficienti in termini di accertamento e verifica. Pertanto l'emendamento governativo, che ha il significato di chiarificazione ulteriore e definitiva della questione, rende effettiva la garanzia di tutela per gli enti non *profit* e pienamente efficace il controllo rispetto ad eventuali abusi o violazioni.

Si introduce conseguentemente l'ulteriore criterio della verifica concreta e non solo astratta, sia del requisito soggettivo sia del requisito oggettivo.

Per il caso specifico delle scuole, è necessario precisare che non è propriamente corretto chiedersi se le scuole, in quanto tali, siano esenti o meno dall'imposta municipale propria, bensì è più corretto domandarsi quali scuole possano essere esenti e quali, viceversa, siano soggette alla disciplina comune.

La risposta chiara ed inequivoca è la seguente: sono esenti le scuole che svolgono la propria attività secondo modalità concretamente ed effettivamente non commerciali.

Fermo restando che la definizione dettagliata degli aspetti più particolari è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, appare del tutto ragionevole considerare strettamente necessari i seguenti parametri:

- 1) l'attività paritaria rispetto a quella statale è valutata positivamente se il servizio effettivamente prestato è assimilabile a quello pubblico, sotto il profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell'accoglienza di alunni con disabilità, dell'applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente;
- 2) il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché le modalità di eventuale selezione all'ingresso ovvero successiva esclusione, correlata al rendimento scolastico, siano articolate secondo norme non discriminatorie;
- 3) l'organizzazione dell'ente - anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture - sia tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa ed eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell'attività didattica.

Non si tratta, però, di circoscrivere la chiarificazione individuata dal Governo ad uno specifico settore, quale quello scolastico.

Al contrario, l'iniziativa serve a consolidare una giurisprudenza ed una prassi che già da tempo hanno affermato che "non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili", nonché "la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale".

Con l'emendamento presentato, il Governo intende rafforzare quanto in sede giurisprudenziale è già stato chiarito, ossia che "al di fuori del perimetro delle ipotesi tipiche e tassative non è possibile ottenere alcuna esenzione. Pertanto, laddove sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell'ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l'esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva".

Precisa come, sia nel testo e nella connessa relazione dell'emendamento, sia soprattutto in sede europea, non si intende discostarsi dall'esatta portata della questione oggetto della procedura d'infrazione, che non è affatto limitata ad una specifica attività, quale quella didattica, né tanto meno ad una specifica denominazione soggettiva.

Afferma come vi sia piena e convinta determinazione, sia da parte delle Istituzioni europee sia da parte del Governo italiano, a considerare i problemi per la loro esatta incidenza nel tessuto economico e sociale, senza pregiudizi, pretesti o approcci ideologici, ascrivibili a qualsiasi derivazione.

I problemi si affrontano con obiettività, serietà ed impegno, e nel caso particolare questo metodo comporta la capacità e l'attitudine delle Istituzioni di comprendere e analizzare tutte le attività - non solo quelle scolastiche - e ovviamente tutti i soggetti, senza preconcetti o ingiustificate disattenzioni, nessuno escluso.

Rivolge infine un sincero ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto sul decreto liberalizzazioni e in modo particolare al Presidente e ai due relatori che hanno favorito un esame approfondito e puntuale del decreto-legge.

Il presidente CURSI ringrazia il Presidente del Consiglio per la sensibilità dimostrata con l'intervento odierno e per le parole di apprezzamento, che ritiene di poter considerare estese anche ai membri delle altre Commissioni parlamentari, che hanno attivamente partecipato ai lavori di questa Commissione.

Il senatore GHIGO (PdL) sottolinea che l'interpretazione data dal suo Gruppo parlamentare all'emendamento 91.0.500, che lo ha portato a non presentare subemendamenti, è pienamente confermata dall'esposizione del Presidente del Consiglio, di cui peraltro sente di dividerne il significato più alto.

Il senatore GIARETTA (PD) rileva l'importanza dell'emendamento governativo nell'ottica della ricerca di una soluzione alla procedura di infrazione comunitaria apertasi e soprattutto di una chiusura di una polemica strumentale nata intorno al mondo del non *profit*. Pone in evidenza come le scuole paritarie spesso sopperiscano alla mancanza di analoghe strutture statali e per questo sia corretto porle al riparo da obblighi aggiuntivi di natura tributaria.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) considera opportuna l'adozione di un ordine del giorno da parte della Commissione per esprimere con chiarezza l'avviso delle forze politiche. Coglie

l'occasione per richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio sui contenuti dell'articolo 35 del decreto-legge, evidenziando le penalizzazioni che deriveranno ai Comuni in termini di interessi passivi, di minori interessi passivi, per cui auspica che i benefici di queste misure possano andare a chi le ha prodotte ovvero i Comuni stessi. Giudica infine improprio compensare i crediti delle imprese con le imposte.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo: APL-FLI*) plaude alla chiarezza del Presidente del Consiglio, che rende non necessari ulteriori chiarimenti in ordine al criterio con cui si distinguono le attività, vale a dire la natura dei servizi erogati.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che l'intervento del Presidente del Consiglio possa porre fine alla polemica che aveva adombrato il sospetto che vi fossero soggetti che operano con spirito imprenditoriale senza sottostare alle regole del mercato.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime profondo apprezzamento per la chiarezza che ha caratterizzato l'intervento del Presidente del Consiglio, pur richiamando l'attenzione sul termine "permanente" utilizzato al comma 2 dell'emendamento 91.0.500, termine che ha un significato preminentemente temporale e che potrebbe essere sostituito con l'espressione "non occasionale".

Il senatore PISCITELLI (*CN: GS-SI-PID-IB-FI*) rivendica la presentazione di alcuni subemendamenti che avevano lo scopo di richiamare l'attenzione sul valore delle attività non *profit* svolte sul territorio, in particolare in provincia, laddove maggiormente vanno aidate le attività che hanno carattere sussidiario. Ritiene che le forze politiche potranno tuttavia esprimere in un ordine del giorno compiutamente la loro posizione. Auspica infine che le peculiarità italiane possano essere tenute maggiormente in considerazione in sede comunitaria, piuttosto che essere occasione dell'apertura di procedure di infrazione.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) giudica equilibrato il compromesso trovato dal Governo in ordine alla questione dell'applicazione dell'ICI alle organizzazioni non *profit* e coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sullo scarso rispetto per le lingue minoritarie che connota la riformulazione dell'articolo 2 del decreto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, MONTI esprime soddisfazione per le risposte arrivate dal dibattito, conscio di aver intercettato una preoccupazione diffusa nel Paese e trovato una soluzione equilibrata. Per quanto riguarda i problemi particolari ed estranei all'argomento, richiamati dai senatori Garavaglia e Peterlini, rinvia alla sede propria nella quale i rappresentanti del Governo sapranno rispondere. Al senatore Li Gotti risponde che la lettura combinata dei commi 2 e 3 dell'emendamento consentono di superare la perplessità da lui espressa.

Il presidente CURSI, dopo aver dichiarato improponibili i subemendamenti 91.0.500/1 e 91.0.500/2 e comunicato che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 91.0.500/3 e 91.0.500/4, pone ai voti l'emendamento 91.0.500 che la Commissione approva all'unanimità, con il parere favorevole dei relatori.

Comunica l'avvenuta presentazione da parte dei relatori degli emendamenti 41.100, 59.100 e 73.100.

Dà conto che sono stati presentati gli emendamenti 11.131 (testo 3), 11.166 (testo 2), 35.0.8 (testo 3), 40.0.14 (testo 2), 59.0.1 (testo 2), 61.0.4 (testo 4), cui aggiunge la propria firma il senatore LEGNINI (*PD*), e che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori e trasformati in altrettanti ordini del giorno gli emendamenti 13.16 e 15.100/5.

Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,30 riprende alle 20,15.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) al quale fornisce chiarimenti il presidente CURSI..

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede di inviare una nota al Presidente del Senato per richiamare la sua attenzione sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, in considerazione del protrarsi dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE conferma che la richiesta sarà oggetto di valutazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE informa che sull'emendamento 2.500 del Governo la 5^a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo.

L'articolo 2 viene accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE informa che i relatori hanno presentato l'emendamento 3.100 (testo 2) sul quale il parere della 5^a Commissione è favorevole.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il subemendamento 3.100/1 che rispetta la distinzione presente in modo molto chiaro nel codice civile tra società di persone e società di capitale.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra i subemendamenti a sua firma, nella convinzione che non potranno derivare opportunità per i giovani dalla attuale formulazione della norma. Il principale ostacolo allo sviluppo delle società semplificate sta nell'accesso al credito, posto che non ci saranno sufficienti garanzie da offrire.

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato è disponibile a dare un congruo termine per la presentazione in Assemblea di emendamenti riferiti ai testi approvati in Commissione.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole all'emendamento 3.100 (testo 2) dei relatori, proponendo una riformulazione del comma 2.

La relatrice VICARI (*PdL*) accetta le modifiche proposte dal Governo e formula un testo 3. Invita quindi i presentatori al ritiro dei subemendamenti e dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, sui quali il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) aggiunge la propria firma al subemendamento 3.100/2 e lo ritira. Vengono altresì ritirati gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), della senatrice BUGNANO (*IdV*) e della senatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) che si astiene, posti ai voti, è approvato l'emendamento 3.100 (testo 3), mentre sono respinti tutti i subemendamenti e preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 9.500, su cui è favorevole.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) segnala che il parere della 5^a Commissione sottolinea la necessità di tener conto della sostenibilità delle casse di previdenza, il che equivale a mantenere le tariffe minime.

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

Il sottosegretario MALASCHINI accoglie le indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione e propone una riformulazione dell'emendamento 9.500 che raccoglie peraltro gran parte delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) interviene sul subemendamento 9.500/1: parzialmente soddisfatto per il recepimento di alcune indicazioni, osserva che permangono altre fattispecie che destano preoccupazione. Dichiara di voler aggiungere la propria firma al subemendamento 9.500/2, cui aggiungono la propria firma anche i senatori PISCITELLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) e Massimo GARAVAGLIA (*LNP*).

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra i subemendamenti a propria firma, confermando la preoccupazione rispetto ad una formulazione che prevede solo la liquidazione a seguito di un giudizio. Con riferimento ai preventivi dei professionisti, osserva che mentre si parla di preventivi di massima si richiede di indicare le singole voci di costo. È infine contraria al tirocinio svolto durante gli studi universitari.

La senatrice ARMATO (*PD*) aggiunge la propria firma al subemendamento 9.500/7, per sottolineare il problema dell'equo compenso ai tirocinanti, che sono i più deboli nel rapporto di studio.

Il sottosegretario MALASCHINI riconosce la validità delle questioni sollevate che in fase di adozione del decreto ministeriale potranno essere tenute nella giusta considerazione, ma ricorda che quello raggiunto è un difficile quanto utile punto di equilibrio.

La relatrice VICARI (*PdL*) si rimette al Governo.

Dopo interventi dei senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), GHIGO (*PdL*) e della senatrice BUGNANO (*IdV*), cui replicano i relatori VICARI (*PdL*) e BUBBICO (*PD*), il presidente CURSI propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 9.0.500, aggiuntivo di un articolo, presentato dal Governo.

La relatrice VICARI (*PdL*) propone una modifica al comma 2, cui condiziona il parere favorevole.

Dopo interventi dei senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il sottosegretario DE VINCENTI accoglie la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e riformula l'emendamento.

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.0.500 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ritira l'emendamento 14.1.

Il relatore BUBBICO (*PD*) invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.100.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100 e conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Posti ai voti, è approvato l'emendamento 14.100, mentre sono respinti i subemendamenti 14.100/1, 14.100/2, 14.100/3 e 14.100/4, restando preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Dopo brevi interventi della senatrice BUGNANO (*IdV*) e del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), cui replica il sottosegretario DE VINCENTI, posti ai voti, è approvato l'emendamento 15.100, mentre sono respinti i subemendamenti 15.100/1, 15.100/4 e 15.100/6. Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 15.100/2 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno. Tutti gli altri subemendamenti sono ritirati, mentre risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La relatrice VICARI (*PdL*) illustra l'emendamento 16.100, mentre la senatrice BUGNANO (*IdV*) ed il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustrano i propri subemendamenti.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 16.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Posti ai voti, sono respinti l'emendamento 16.1 e tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.100, ad eccezione del 16.100/7 che è ritirato e trasformato in ordine del giorno dal senatore GHIGO (*PdL*). È approvato l'emendamento 16.100, restando preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole all'emendamento dei relatori 21.100.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 21.100, restando preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice, proponendo una modifica all'emendamento 25.200, che è accolta dalla relatrice.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e la senatrice BUGNANO (*IdV*) ritengono, vista la portata della modifica, di fissare un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti.

Dopo un breve intervento del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il sottosegretario DE VINCENTI ritira la proposta di modifica.

La senatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.200/8, che ritira e trasforma in un ordine del giorno, il cui testo farà pervenire alla Presidenza.

Posti ai voti sono respinti i subemendamenti da 25.200/1 a 25.200/14, mentre è approvato l'emendamento 25.200, restando preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo 25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 37.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Dopo dichiarazioni di voto della senatrice BUGNANO (*IdV*) e del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), posti ai voti sono respinti l'emendamento 37.1 e tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 37.100, che è approvato. Restano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

La relatrice VICARI (PdL) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 48.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Posti ai voti, sono respinti i subemendamenti 48.100/1 e 48.100/2, mentre è approvato l'emendamento 48.100, restando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 48.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55.

La relatrice VICARI (PdL) invita i presentatori al ritiro del subemendamento 55.200/1 e dei restanti emendamenti riferiti all'articolo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 55.100; propone una riformulazione degli emendamenti 55.200 e 55.300, mentre esprime un parere conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 55.1 e 55.200/1, mentre è approvato l'emendamento 55.100.

Al fine di valutare le riformulazioni proposte dal Governo, la relatrice VICARI (PdL) chiede l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 55, richiesta che viene accolta dal Presidente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62.

La relatrice VICARI (PdL) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 62.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Dopo dichiarazioni di voto della senatrice FIORONI (PD) e del senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), che ritira il subemendamento 62.100/7, annunciando la presentazione di un ordine del giorno, posti ai voti sono respinti i restanti subemendamenti, mentre è approvato l'emendamento 62.100. Restano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 62.

Il PRESIDENTE, su richiesta dei Capigruppo, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 23, riprende alle ore 24.

Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori GARRAFFA (PD) e BENEDETTI VALENTINI (PdL).

Il PRESIDENTE comunica che la 5ª Commissione permanente ha emesso un ulteriore parere in ordine agli emendamenti, di cui dispone la distribuzione a tutti i senatori.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55.

La relatrice VICARI (PdL) illustra una riformulazione degli emendamenti 55.200 e 55.300.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 55.200 (testo 2) e 55.300 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 70.

La relatrice VICARI (PdL) illustra una riformulazione dell'emendamento 70.100, che raccoglie le indicazioni della Commissione bilancio, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 70.100 (testo 2) e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Posti ai voti è approvato l'emendamento 70.100 (testo 2), mentre risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 66.

La relatrice VICARI (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento 66.6, mentre invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti, sui quali il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti ai voti è approvato l'emendamento 66.6, mentre sono respinti tutti gli altri emendamenti.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Sui subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo si apre una discussione, cui partecipano i senatori BENEDETTI VALENTINI (PdL) e BERSELLI (PdL), il sottosegretario MALASCHINI e il relatore BUBBICO (PD).

Vengono ritirati i subemendamenti 9.500/4, 9.500/7, 9.500/8, 9.500/10 e 9.500/12.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) chiede la votazione per parti separate del subemendamento 9.500/1, precisando che la prima parte dell'emendamento è da intendersi fino alle parole: "nei casi di necessità".

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE pone in votazione la prima parte dell'emendamento 9.500/1, che viene respinta; successivamente viene respinta anche la seconda parte.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.500/6.

Dopo le dichiarazioni di voto dei senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e BERSELLI (*PdL*) e della senatrice BUGNANO (*IdV*), posti ai voti, sono respinti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500, che viene approvato in un testo 2 che accoglie le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Si passa nuovamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo interventi del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), che pone l'accento sulla palese violazione da parte della norma del regolamento CE 2002/6 sia per il numero delle sedi che per il novero delle materie; della senatrice BUGNANO (*IdV*); del senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) che, dopo la replica del sottosegretario DE VINCENTI, dichiara di voler ritirare il subemendamento 2.500/6 annunciando la presentazione di un ordine del giorno; dei senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), BERSELLI (*PdL*) e GIARETTA (*PD*), la relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.500, purché riformulato accogliendo le condizioni della Commissione bilancio, mentre invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice riservandosi di valutare con attenzione la questione sollevata dal senatore Peterlini con riferimento al tribunale di Bolzano.

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.6 e i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.500, che viene approvato in un testo 2. Restano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame di emendamenti aggiuntivi di articoli.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole agli emendamenti 5.0.1 e 5.0.6, mentre invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 17.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), posti ai voti sono approvati gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.6, mentre risultano assorbiti gli emendamenti 4.0.8 e 5.0.5 e respinti gli emendamenti 2.0.1; da 9.0.1 a 9.0.6; da 9.0.11 a 9.0.16; da 12.0.7 a 12.0.11; nonché l'emendamento 15.0.2. I restanti emendamenti vengono ritirati.

Il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 2,15 del 28 febbraio.

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3110

Art. 2

2.500 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 con il seguente:

«Art. - 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è così modificato:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)";

2) al comma 1, le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";

3) è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono rispettivamente competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino e di Venezia. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";

b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze";

c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente parola: "impresa";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) – 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea".

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII e Titolo VI del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, 2503-bis e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni) – Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione o nella città individuati ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello".

2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni".

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis."

4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il cento ottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3

3.100 (Testo 3)

I RELATORI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente: "Art. 2463-bis. - (Società a responsabilità limitata semplificata) – La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, punto 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili".

È fatto divieto di cessione delle quote a socie non aventi i requisiti di età e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

Art. 5

5.0.1

GHIGO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato)

1. All'articolo 10, comma 7-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma:

"7-ter. 1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

2. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 1 è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.

3. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 1".

2. A far data dal 1° gennaio 2013:

a) all'articolo 10, comma 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del fondo" a "e dell'artigianato" sono sostituite dalle parole: "nei limiti del contributo di cui al seguente comma 7-ter";

b) il comma 7-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato;

c) all'articolo 16, comma 1, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola "ovvero" è sostituita dalla parola "e";

d) all'articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da "Gli importi da [...]" a "[...] specifiche esigenze dell'Autorità" sono soppresse;

4. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti.

5. In caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti».

5.0.6

ALBERTI CASELLATI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Art. 9

9.500 (Testo 2)

Il Governo

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate) –

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi

precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

2-bis. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, dopo le parole "regolamentate" sono aggiunte le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari"

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.500 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Società tra professionisti)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";

b) al comma 4, lettera b), in fine è aggiunto il seguente periodo: "in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";

c) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale";

d) al comma 9 le parole "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari".

2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Art. 14

14.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.

I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.

Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità comunitarie e dei Paesi terzi interessati.»

Art. 15

15.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

1. Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità cui si conforma SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della Direttiva 2009/73/CE.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società "SNAM S.p.a." nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»

Art. 16

16.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche). – 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli

equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi. nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.

2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366».

Art. 21

21.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica). – 1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi di flessibilità, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.

2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile".

3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt".

5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.

6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata dei Concessionari l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro 90 giorni dal ricevimento della stessa richiesta».

Art. 25

25.200

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 25.

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) -

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista ai sensi delle discipline di settore vigenti e delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma nonché in attuazione di specifiche direttive europee. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio

1-bis. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta .

2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

4. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

5. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori."

2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie

economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.";

b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale."

B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima delle parole "verificano la realizzabilità" inserire le parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale".

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee".

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

4. Al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;"

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione."

5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui".

6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società "in house" risultante dalla integrazione operativa, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica. ";

b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno 2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".

7. Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: "32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.".

8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".

9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";

a bis) dopo le parole: "il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" inserire le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto dal comma 33".

b) in fine è inserito il seguente periodo: "Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

9-bis) Il comma 34-bis è sostituito dai seguenti:

34-bis. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma già affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ed in conformità all'articolo 8 del reg. CE n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.

34-ter. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse comunitarie cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.

1 bis) Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 14, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.".

All'art. 15 comma 10 la parola " gare" è sostituita con le parole "prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale"

2 bis)

Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero , nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148".

4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di

inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.».

Art. 37

37.100

I RELATORI

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale".»

Art. 48

48.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 48.

(Norme in materia di dragaggio)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio) – 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Restano salve le competenze della Regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella I dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto

interministeriale di cui al successivo comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previa parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, degli Allegati della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, con testualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni

della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 55

55.100

I RELATORI

All'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83».

55.200 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di svolgere le necessarie ed indispensabili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

55.300 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o condizioni meteorologiche sfavorevoli la società ANAS è autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate all'acquisizione di medesimi servizi attraverso procedure di esternalizzazione.»

62.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 62.

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucri protettivi o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto) saranno definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

Art. 66

66.6

BERTUZZI, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» inserire le seguenti: «locare o».

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» inserire le seguenti: «e locazione»; dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai contratti di affitto del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto";

al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» inserire le seguenti: «o alla cessione in affitto»;

al comma 7, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» inserire le seguenti: «o cedere in locazione»;

al comma 7, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» inserire le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età»;

al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» inserire le seguenti: «o locati»;

al comma 10, sostituire le parole: «e successive modificazioni è abrogato» con le seguenti: «e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».

Art. 70

70.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 70.

(Aiuti deminimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 e sue successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettere da a) a d) del comma 341 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal citato articolo 10, comma 1-bis.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili.».

Art. 91

91.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

Art. 91-bis.

(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili
degli enti non commerciali)

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" aggiungere le parole: "con modalità non commerciali".

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.